

La transizione europea verso la circolarità economica nel nuovo quadro geopolitico*

Monica Cocconi

SOMMARIO: 1. La strategia industriale europea alla prova del conflitto russo ucraino: accelerazione o mutamento di rotta? – 2. Misure di mercato e intervento dei poteri pubblici nella costruzione della circolarità economica. – 3. Progettazione ecocompatibile e produzione di prodotti sostenibili e circolari. – 4. Dalla responsabilità sociale d'impresa al dovere di diligenza sull'intera filiera. 5. La transizione verso la circolarità economica e la governance europea del processo.

1. *La strategia industriale europea alla prova del conflitto russo ucraino: accelerazione o mutamento di rotta?*

L'aggravarsi del quadro geopolitico mondiale a seguito del conflitto russo-ucraino rende ancor più complessa l'attuazione di una strategia industriale europea in grado di rispondere alla sfida climatica e a quella della biodiversità rispetto a quanto si era già prefigurato nella ripresa post-pandemica. La crisi pandemica e quella discendente dal conflitto bellico, peraltro, sono accomunate dall'urgenza di una ridefinizione del modello di sviluppo europeo e dell'assetto del sistema energetico dell'Unione. L'acuirsi del conflitto russo-ucraino, in effetti, ha ancor più evidenziato la forte dipendenza dei Paesi europei riguardo agli approvvigionamenti sia energetici sia di materie prime e la vulnerabilità accresciuta che deriva loro da una contrazione delle fonti di reperimento.

La crisi dei prezzi dell'energia dimostra la vulnerabilità economica e finanziaria dei Paesi europei e l'acuirsi del conflitto russo-ucraino ne evidenzia la fragilità sul versante geopolitico. Le attuali vicende internazionali mettono ancor più in luce come la direzione intrapresa dall'Unione a partire dal Pacchetto clima ed energia del 2009¹ e, sul fronte più globale, con la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (l'Accordo di Parigi del 2015), diretti

* L'attuale saggio si inserisce nel Programma di ricerca: Ecosystem for Sustainable Transition in Emilia-Romagna e, più specificamente, nello Spock 5 sull'economia circolare. Inoltre, rappresenta un approfondimento di una relazione tenuta online il 30 settembre 2022, all'interno di un Convegno sul tema dell'economia circolare, organizzato dall'Università del Piemonte Orientale e la CNA.

¹ Il «pacchetto», contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, è entrato in vigore nel giugno 2009.

a contrastare il *climate change* attraverso i *target* di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica e la conseguente riduzione delle emissioni nocive, fosse giusta e condivisibile. Se, anzi, tale strategia fosse stata intrapresa in quegli anni con maggiore accelerazione e intensità l'Unione sarebbe forse oggi più in grado di assorbire meglio gli shock prodotti dal conflitto russo-ucraino sul fronte dell'approvvigionamento energetico e delle materie prime.

Il nuovo quadro geopolitico ha infatti messo ancor più in rilievo la necessità del sistema industriale europeo di fruire di un approvvigionamento accessibile e sicuro, sia di materie prime sia di energia². La struttura di tale approvvigionamento dovrà risultare funzionale non solo ad obiettivi chiari di certezza nell'accessibilità ma anche a conseguire la neutralità climatica dell'Unione europea fondata, principalmente, sulla strategia di decarbonizzazione³.

L'aggravarsi dello scenario geopolitico impone, dunque, di verificare se le strategie presentate a suo tempo dalla Commissione nella Comunicazione sul Green New Deal europeo⁴ e, prima ancora, negli orientamenti politici della von Der Leyen, nelle priorità fissate dal Parlamento europeo e nell'Agenda strategica del Consiglio europeo dal 2019 al 2024 siano ancora adeguate ad affrontare la situazione attuale, se sia necessario intensificarne la portata o affiancarle ad altre proposte.

Inoltre, richiede di valutare quale ruolo giochi la circolarità economica nel quadro della nuova strategia industriale intrapresa dall'Unione e rispetto alle ulteriori strategie da questa poste in essere in attuazione del Green New Deal, più nello specifico quella verso la neutralità climatica e quella verso la transizione energetica⁵.

² A livello internazionale, il World Energy Council, un'Associazione mondiale di professionisti del settore che promuove un sistema energetico accessibile, stabile e rispettoso dell'ambiente, stila ogni anno una classifica delle prestazioni energetiche dei Paesi; questa associazione utilizza un trilemma energetico basato su tre dimensioni fondamentali: sicurezza energetica, equità energetica e sostenibilità ambientale. Ogni anno, viene redatta una classifica sulla base dei tre criteri prescelti e vede ai primi posti alcuni Paesi dell'Ocse come Svezia, Svizzera e Danimarca che promuovono la diversificazione delle fonti e la decarbonizzazione. Per quanto riguarda l'Italia, il nostro Paese si posiziona al quindicesimo posto nella classifica generale, facendo un passo avanti rispetto alla ventesima posizione registrata nel 2018. Il punteggio più alto è quello registrato nell'Equità Energetica.

³ Di recente, sulla strategia di decarbonizzazione dell'Unione europea di fronte all'emergenza ucraina si veda E. Bruti Liberati, *La strategia di decarbonizzazione e il nuovo modello di disciplina dei mercati alla luce dell'emergenza ucraina*, in *Riv. della regolazione dei mercati*, 2022, 1, 3. Sul tema si veda anche Id., *Le politiche di decarbonizzazione e i loro riflessi sulla costituzione economica e sulla governance europea e nazionale*, in *Diritto Pubblico*, 2021, 2, 415 ss.

⁴ Il GDE è stato adottato con una Comunicazione della Commissione europea: *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Il Green Deal europeo*, Bruxelles, 11.12.2019 COM (2019) 640 final. Su tale prospettiva si veda E. Chiti, *Managing the Ecological Transition of EU: the European Green Deal as a Regulatory Process*, in *Common Market Law Review*, 2022, 59, 19 ss.

⁵ Su cui, di recente, F. Vetrò, *Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica. Profili di governance: efficienza energetica ed energie rinnovabili nel «nuovo ordinamento» dell'energia*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2022, 1, 82.

Lo scenario attuale impone di verificare, infine, quali misure e quale modello di *governance* ricorrano nelle iniziative attivate dall'Unione nelle direzioni indicate e quale relazione vi sia fra il rafforzamento del ruolo dell'intervento dei poteri pubblici ivi esplicitato per affrontarle e la persistenza di una concorrenza nel mercato. Nel quadro del Green New Deal, invero, come già evidenziato in altra sede⁶, la Commissione aveva delineato una chiara visione futura di un'economia europea connotata, nel contesto di una società prospera e giusta, da un utilizzo efficiente delle risorse e in cui la crescita economica non discendesse, anzi, principalmente, dal loro consumo⁷. Al tempo stesso, si chiedeva che l'Unione europea mirasse alla neutralità climatica entro il 2050 attraverso un drastico mutamento del proprio assetto energetico, senza tuttavia rinunciare alla crescita della competitività dell'industria europea e ai suoi livelli occupazionali. In tale quadro la transizione verso la circolarità economica veniva concepita, unitamente ad uno sviluppo a basse emissioni nocive, come un tassello decisivo della nuova strategia di crescita europea.

In questo contesto al ruolo trainante dell'industria europea e della sua capacità d'innovazione era destinata ad affiancarsi un'iniziativa altrettanto rilevante dei poteri pubblici europei. Tale visione sistemica, di cui l'accrescimento della circolarità economica veniva concepito come uno dei pilastri, unitamente alla neutralità climatica e all'equità sociale, è stata poi precisata e consolidata, come sarà evidenziato, da documenti e atti normativi europei successivi e ha poi subito un'accelerazione con l'aggravarsi del quadro geopolitico.

2. *Misure di mercato e intervento dei poteri pubblici nella costruzione della circolarità economica*

Già nella Comunicazione del 3 marzo 2020 su La nuova strategia industriale europea⁸, la Commissione aveva mostrato come l'assunzione di un ruolo guida dell'industria europea nel processo di transizione ecologica avrebbe reso necessario, al tempo stesso, ridurre la sua impronta nell'uso delle materie prime ed intro-

⁶ Su tale versante mi sia consentito il rinvio a M. Cocconi, *The Trajectory of circular economy under the European Green New Deal*, in *Ius Publicum* 2021, 1-22.

⁷ Sul tema, fra gli altri, E. Bruti Liberati, *Politiche di decarbonizzazione, costituzione economica europea e assetti di governance*, in *Dir. pubb.*, 2021, 415 ss.; E. Chiti, *Managing the Ecological Transition of the EU: the European Green Deal as a Regulatory Process*, in *Common Market Law Review*, 2022, 19 ss.; L. Ammannati, *Energia e ambiente: regolazione per la transizione*, in M. Passalacqua (a cura di), *Diritti e mercati nella transizione ecologica e digitale*, Padova, 2021, 169 ss.; A. Moliterni, *Il Green Deal europeo e le sfide per il diritto dell'ambiente*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2021, 4 ss.

⁸ Si allude alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Una nuova strategia industriale europea*, Bruxelles, 10 marzo 2020, COM (2020), 102 final.

durre una circolarità trasversale in tutti i settori del sistema economico⁹. Più nello specifico, si metteva in luce la necessità di riformare il processo industriale di progettazione, di produzione e di utilizzo dei beni coinvolgendo i consumatori in opzioni di consumo che li orientassero, attraverso informazioni affidabili e pertinenti, preferibilmente su prodotti durevoli, riparabili e riutilizzabili. Si prefigurava, inoltre, un'ulteriore iniziativa legislativa volta a rafforzare i diritti dei consumatori, tutelandoli da informazioni ingannevoli e al riconoscimento di un loro diritto alla riparazione.

Su questo versante il quadro di riferimento europeo è comunque rappresentato, attualmente, dalla nuova Agenda dei consumatori adottata il 13 novembre 2020 dalla Commissione europea¹⁰ a cui è seguita la proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione del 30 marzo 2022¹¹. Queste iniziative sono mosse, indiscutibilmente, dall'intento di creare un contesto favorevole al contributo attivo dei consumatori verso la costruzione della circolarità economica, nel quadro delle strategie e dei piani già avviati nel Green Deal europeo, come nel nuovo Piano d'azione per l'economia circolare.

Il coinvolgimento dell'industria europea e dei consumatori offre una legittimazione dal basso alla strategia industriale europea, accrescendone l'efficacia e la completezza.

Nella definizione di tale Strategia industriale europea le motivazioni economiche erano assai più stringenti di quelle strettamente correlate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività produttiva. Dall'integrazione della circolarità in tutti i settori produttivi ci si attendeva, infatti, un accrescimento della competitività dell'industria europea e la creazione di nuovi posti di lavoro nel comparto industriale, soprattutto nelle PMI¹². In tale contesto il consolidarsi dell'economia circolare si configurava come un fattore non oppositivo ma anzi convergente rispetto agli obiettivi dell'industria europea. In tale contesto l'aumento della circolarità economica dei processi produttivi si presentava sempre più come uno strumento di economia industriale anziché come un'azione diretta unicamente a ridurre l'impronta sull'ambiente dell'industria europea¹³. La stessa per-

⁹ Il 5 maggio 2021 è stato emanato l'aggiornamento della strategia industriale dell'UE12 per un rafforzamento del sistema industriale a fronte dell'esperienza COVID-19 per meglio gestire le dipendenze strategiche dell'Unione dai mercati esteri.

¹⁰ Misure a tutela dei consumatori europei 2020-2025.

¹¹ Sulla proposta si veda Bruxelles, 30.3.2022 COM(2022) 143 final.

¹² Secondo uno studio recente, Cambridge Econometrics, Trinomics e ICF (2018), *Impacts of circular economy policies on the labour market*, l'applicazione dei principi dell'economia circolare nell'insieme dell'economia dell'UE potrebbe aumentarne il PIL di un ulteriore 0,5 % entro il 2030, creando circa 700 000 nuovi posti di lavoro.

¹³ L'impostazione diretta a collocare la circolarità nella logica dell'economia industriale e pertanto in un contesto più ampio di quello della mera gestione dei rifiuti era già presente nella Comunicazione della Com-

metteva, infatti, di allentare la pressione delle imprese per accedere a risorse limitate, diminuendo, al tempo stesso, i costi di produzione, e quindi era riconducibile anche a ragioni di sicurezza geopolitica.

Inoltre, tale processo risultava cruciale anche per favorire il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica, anch'essa alla base del disegno delineato dal Green New Deal¹⁴ e poi affidato, nell'attuazione, alla Legge europea sul clima sul clima¹⁵ e alle misure contenute nell'atto del Fit for 55¹⁶.

In tal modo si sarebbe potuta compensare, inoltre, la vulnerabilità insita nella specifica *governance* del settore energetico nella quale, all'art. 194 del TFUE, le competenze dell'Unione concorrono obbligatoriamente con quelle degli Stati «sulla struttura e la sicurezza del proprio approvvigionamento energetico»¹⁷.

Sul versante delle relazioni verticali tra Unione e Stati membri, peraltro, gli atti normativi europei diretti a perseguire la neutralità climatica non violavano, in realtà, l'assetto delle competenze tracciato dai Trattati. Nell'art. 192, secondo comma, lett. c) del TFUE, invero, in base all'interpretazione restrittiva del giudice europeo¹⁸, non è riconosciuto ai singoli Stati membri un potere di veto sulla

missione del 2014: «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti», COM 2014, 398. Vi si leggeva infatti: «L'adozione di modelli maggiormente improntati all'economia circolare fa intravedere un futuro molto più roseo per l'economia dell'Europa, che potrebbe così fare adeguatamente fronte alle sfide, attuali e future, poste dalla pressione sulle risorse e dalla crescente insicurezza degli approvvigionamenti».

¹⁴ Su tale processo si veda F. Donati, *Il Green Deal e la governance dell'energia e del clima*, in *Riv. giur. di regolazione dei mercati*, 2022, 1, 13.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 («c.d. Legge europea sul clima»). La Normativa europea sul clima definisce, oltre alla neutralità climatica al 2050, anche la riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti del carbonio in natura) di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, prevedendo l'introduzione di un prossimo nuovo traguardo al 2040, e l'istituzione di un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici. Il 24 febbraio 2021 è stata adottata dalla Commissione la Nuova strategia europea per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Con la Risoluzione adottata il 28 novembre 2019, il Parlamento europeo ha dichiarato l'emergenza ambientale e climatica e dichiara il proprio impegno a intraprendere con urgenza le azioni concrete necessarie per combattere e contenere tale minaccia prima che sia troppo tardi.

¹⁶ Su cui si veda la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Pronti per il 55 %»: realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica, COM (2021) 550 final, 14 luglio 2021. Il Pacchetto prevede nuovi target per energie rinnovabili (40% al 2030 – rialzato al 45% dalla proposta di piano REPowerEU) ed efficienza energetica (riduzione domanda del 9% al 2030 – rialzato al 13% dalla proposta di piano REPowerEU), riduzione emissioni dei trasporti (incluso dal 2035 nel mercato UE veicoli nuovi solo a zero emissioni). Inoltre, si contempla l'istituzione di un fondo sociale per il clima finanziato con misure di fiscalità ecologica, per dare concretezza alla transizione verde giusta. In argomento, cfr. l'editoriale *The European Climate Law: Making the social market economy fit for 55i*, in *Common Market Law Review*, 2021, 1321 ss.

¹⁷ L'art. 194(2), secondo paragrafo TFUE stabilisce infatti che gli atti dell'Unione non possono incidere «sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 192(2), lettera c)».

¹⁸ Si veda, sul punto, Corte di giustizia, sentenza 21 giugno 2018, causa C-5/16, *Repubblica di Polonia contro Parlamento e Consiglio*. La Corte ha infatti osservato che tale disposizione deve essere letta in combina-

politica di decarbonizzazione. La politica ambientale europea, in effetti, ha assunto fra i propri obiettivi, all'art. 191 del TFUE, anche quello della lotta ai cambiamenti climatici.

Tuttavia, appare innegabile come, nel suo complesso, il modello di *governance* presente nel settore energetico appaia meno adeguato, rispetto a quello insito nelle politiche ambientali europee, a favorire il traguardo della neutralità climatica per i limiti alle competenze dell'Unione presenti all'interno dell'art. 194 TFUE¹⁹, diretti a preservare il nucleo della sovranità nazionale insito nella definizione del proprio assetto energetico.

Quanto alle misure di disciplina del mercato poste in essere, la collocazione della nuova strategia industriale europea nel contesto della transizione ecologica e digitale non comportava, in alcun modo, un abbandono ma anzi un'accentuazione del ricorso alla concorrenza per promuovere la sostenibilità competitiva europea su scala globale. Tale accentuazione, evocata in più passaggi della Comunicazione sulla strategia industriale europea²⁰, appariva assumere, in realtà, una portata ben più decisiva della sola preservazione della competitività europea; risultava anzi esplicitamente mossa dall'intento di salvaguardare l'autorevolezza dell'Unione europea su scala globale, anche sul fronte economico e sociale. Tale promozione della concorrenza appariva fondata, principalmente, sul supporto offerto alla capacità d'innovazione dell'industria europea e sulla creazione di ecosistemi industriali comprensivi degli operatori attivi sull'intera catena di valore dei prodotti.

Su tale versante l'Unione europea dovrà assumere un ruolo proattivo per la costruzione di un sistema industriale coerente con le indicazioni dello studio del comitato indipendente di esperti sull'impatto sociale ed economico dell'innovazione (ESIR) nominato dalla Commissione europea «*Industry 5.0, a transformative vision for Europe*» che individua nell'industria il ruolo di motrice di una trasformazione sistemica e di una rigenerazione planetaria.

Nel disegno della Commissione la promozione di tale capacità d'innovazione industriale, inoltre, avrebbe dovuto integrarsi in tutte le politiche dell'U-

to disposto con l'art. 191 TFUE, che fonda la competenza dell'Unione nella salvaguardia dell'ambiente e nella lotta contro il cambiamento climatico. La vicenda da cui è scaturita la pronuncia della Corte verteva sul sistema di scambio delle quote di emissioni ad effetto serra, volta a ridurre l'utilizzo dei combustibili fossili attraverso la fissazione di un tetto massimo alle emissioni. La Polonia, che dipende in maniera particolarmente elevata dai combustibili fossili, aveva contestato l'adozione, a mezzo di una procedura legislativa ordinaria, della decisione del 6 ottobre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla costituzione di una riserva stabilizzatrice del mercato delle quote di emissione.

¹⁹ *Amplius*, sul tema mi sia concesso il rinvio a M. Cocconi, *Poteri pubblici e mercato dell'energia. Fonti rinnovabili e sostenibilità ambientale*, Milano, 2014, 30 ss.

²⁰ Si veda un passaggio della Comunicazione citata su *La nuova strategia industriale europea*: «Per essere competitivi c'è bisogno di concorrenza, a casa propria e nel mondo. C'è bisogno di creare le condizioni giuste perché gli imprenditori possano tradurre le idee in azioni e perché le imprese di tutte le dimensioni possano prosperare e crescere».

nione europea, in quanto la politica industriale europea era destinata ad assumere un ruolo di facilitatrice e di guida nell'orientare le altre politiche pubbliche in tale nuova direzione²¹.

Pertanto, lungi dal segnare un arretramento dell'intervento pubblico, in effetti, la nuova politica industriale europea assegnava all'Unione un ruolo forte, anche attraverso l'accentuazione dell'anima sovranazionale rappresentata dalla Commissione. Tale ruolo, tuttavia, non risultava fondato principalmente su strumenti di *command and control* ma era rappresentato, soprattutto, da misure di sostegno e di incentivo all'industria europea e affidato ad una *governance* in cui prevaleva decisamente l'elemento sovranazionale.

Nel nuovo Piano d'azione per l'economia circolare del 2020²² si delinea, in effetti, un ruolo incisivo dell'Unione europea nella promozione della circolarità economica. Questa veniva chiamata a mettere a disposizione le sue competenze e le sue risorse finanziarie al servizio del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, contenuti dapprima nell'Agenda Onu per il 2030 e poi ripresi nel Green New Deal nel 2019.

Ci si riprometteva di puntare, anzitutto, sugli strumenti di orientamento del mercato, come i criteri e le regole stabilite nel regolamento sul marchio Ecolabel²³, sul metodo relativo all'impronta ambientale dei prodotti²⁴ e, infine, sui Criteri Ambientali Minimi per favorire il ricorso al *green procurement*. Non si escludeva, tuttavia, il ricorso a strumenti di intervento più incisivi come forme di programmazioni pubbliche pur rinnovate nelle forme e negli strumenti ma soprattutto nelle finalità²⁵.

²¹ In tal senso, la Comunicazione della Commissione sulla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022, Bruxelles, 27.1.2022 C(2022) 481 final. In tale atto la Commissione ha significativamente riconosciuto che la politica di concorrenza può svolgere un ruolo decisivo per la realizzazione degli obiettivi del *Green Deal*, e ha adottato specifici orientamenti sulla valutazione della compatibilità degli aiuti concessi per attività economiche in materia di ambiente e di energia. I nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato mirano a favorire il conseguimento di questi obiettivi facilitando la concessione di finanziamenti pubblici non soltanto per la produzione energetica da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, ma anche per una serie di altre attività, tra cui l'economia circolare.

²² Si veda la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, *Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva*. Bruxelles, 11 marzo 2020, COM (2020), 98 final.

²³ L'Ecolabel UE è stato istituito nel 1992 dal Regolamento n. 880/92 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 in vigore nei 28 Paesi dell'Unione Europea e nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo

²⁴ Al fine di misurare l'impatto ambientale dei prodotti si utilizza di regola il metodo LCA acronimo di *Life Cycle Assessment*, in italiano «valutazione del ciclo di vita» dei prodotti. Questo tipo d'indagine nasce per offrire alle imprese uno strumento scientifico strutturato e affidabile da utilizzare nell'analisi dei processi produttivi di un bene, al fine di individuare azioni di miglioramento ed efficientamento dei processi stessi tali da ridurre consumi e impatti associati.

²⁵ Si veda su questo punto C. Ammanati, cit., 9.

In tale quadro l'esplicitarsi della concorrenza, affidata anzitutto alla capacità d'innovazione dell'industria europea, era orientata, comunque, dall'intervento dei poteri pubblici ad includere gli obiettivi di sostenibilità contenuti nel Green New Deal fra cui quello correlato all'affermazione della circolarità economica²⁶. Tali obiettivi, lungi da configurarsi quali confini esterni al dispiegarsi della concorrenza, erano destinati a definire il tracciato interno lungo il quale questa era chiamata a muoversi secondo la direttrice di una concorrenza sostenibile²⁷.

In modo coerente con il disegno del Green New Deal, la transizione verso la circolarità doveva attuarsi, inoltre, all'interno del Piano, nel segno della giustizia e dell'equità attraverso un auspicabile e atteso effetto positivo discendente dalla creazione di nuovi posti di lavoro, a condizione che i lavoratori acquisissero le competenze necessarie alla transizione verde e digitale e fosse rafforzata, in tal modo, la coesione sociale. Per i lavoratori dell'industria, la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale creeranno infatti mutamenti profondi nel quadro delle competenze richieste dalle imprese e la formazione e la riqualificazione dei lavoratori già occupati per metterli in grado di affrontare il processo d'innovazione industriale saranno determinanti. Anche le Regioni dovranno essere orientate ad attuare strategie di economia circolare e a rafforzare il tessuto industriale e le catene di valore attraverso la diffusione dei Fondi della politica di coesione.

Su tale versante, più specificamente, in occasione della COP 24 del 2018 a Katowice, era stata adottata, a suo tempo, la Dichiarazione per la solidarietà e la transizione giusta che, evocando l'Agenda 2030 e il principio di coerenza e di integrazione tra le politiche, esplicita il principio per il quale una giusta transizione della forza lavoro e la creazione di posti di lavoro dignitosi e di qualità sono fondamentali per garantire una transizione efficace e inclusiva verso uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e resiliente al clima.

In ambito sociale, con atto emanato in data 16 giugno 2022, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una raccomandazione agli Stati membri, diretta a garantire una transizione equa verso la neutralità climatica. La raccomandazione indica che l'equità e la solidarietà sono principi fondanti delle politiche dell'Unione verso la transizione alla circolarità e rappresentano un requisito per una loro legittimazione estesa da parte dei cittadini. Inoltre, la stessa transizione viene qualificata come un contributo alla lotta contro l'esclusione sociale e le disugua-

²⁶ Sul tema del delicato equilibrio fra sostenibilità ambientale e politica della concorrenza si v. C. Muraca, *Tutela della concorrenza e sostenibilità ambientale: un dialogo difficile ma necessario*, nella *Rivista giuridica di regolazione dei mercati*, 2021, 70 ss.

²⁷ In tal senso si veda anche E. Scotti, *Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare*, in *Questa Rivista*, 1, 2019, 493-529.

glianze socioeconomiche preesistenti, al miglioramento della salute e del benessere e alla promozione dell'uguaglianza, anche di genere²⁸.

L'attuazione del disegno del Green New Deal consolida, dunque, la metodologia dell'interconnessione degli ambiti economico, sociale ed ambientale che, a partire dall'Agenda 21 del 1992 e, soprattutto, nella visione delineata nell'Agenda 2030 dell'ONU e in applicazione del principio europeo di integrazione, avrebbe dovuto utilizzarsi per promuovere la dimensione della sostenibilità a livello europeo e globale²⁹. Lo stesso principio d'interconnessione e indivisibilità dei 17 SDGs è enunciato in premessa nella risoluzione delle Nazioni Unite che ha approvato l'Agenda 2030 (e indicato al Target 17.14: migliorare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile).

Di seguito si procederà a verificare come tale disegno si sia concretizzato in una duplice e rilevante iniziativa legislativa, la prima diretta ad estendere la progettazione ecocompatibile ad un novero più esteso di prodotti e a promuoverne la sostenibilità e la circolarità. L'altra ad imporre alle maggiori industrie europee dei doveri di diligenza e di comunicazione societaria a fini di sostenibilità a valere sull'intera filiera.

3. *Progettazione ecocompatibile e produzione di prodotti sostenibili e circolari*

Il mutamento del quadro geopolitico dovuto al conflitto russo-ucraino ha reso ancor più urgente l'accelerazione di una strategia industriale europea diretta a rendere più efficiente l'uso delle risorse e dei materiali utilizzati nei processi produttivi. Tale sforzo, sostenuto da un intervento sistemico del legislatore europeo, sarà diretto a dissociare ancor più la crescita economica dal consumo delle risorse naturali e delle materie prime e a ridurre il consumo energetico dei prodotti attraverso un più radicale e profondo mutamento del loro processo di progettazione, di produzione e di utilizzo.

²⁸ Come riporta la stessa Raccomandazione del Consiglio sulla transizione equa, con l'attuazione delle giuste politiche di accompagnamento, la transizione verde potrebbe creare complessivamente circa un milione di posti di lavoro di qualità supplementari nell'Unione entro il 2030 e due milioni entro il 2050 in settori quali l'edilizia, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione («TIC») o le energie rinnovabili, riducendo, al tempo stesso, il protrarsi della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche medie a seguito dell'automazione e della digitalizzazione. In un orizzonte più pessimistico, tuttavia, gli effetti della transizione ecologica verso la neutralità climatica, se non sostenuti da un'adeguata integrazione di politiche, potrebbero produrre almeno inizialmente, nell'Unione, una perdita di posti di lavoro e PIL pari allo 0,39%.

²⁹ Sul metodo necessario dell'interconnessione fra ambiti economico, sociale ed ambientale nel contesto del processo di transizione ecologica, si veda F. De Leonardis, *La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema. Spunti sul ruolo delle amministrazioni*, in *Dir. amm.*, 2021, 4, 779.

Su un versante più ampio, tale strategia sarà ancor più mirata a preservare la crescita sostenibile dell'Unione e a sostenerne i livelli occupazionali riducendone la vulnerabilità ed accrescendone la resilienza rispetto alle perturbazioni delle catene di valore globali. Tale impegno rafforzato sarà utile anche ad ottenere la riduzione delle emissioni e a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050.

L'iniziativa della Commissione rivolta alla promozione della circolarità economica si è espressa, più di recente, attraverso una proposta di regolamento (ESPR, *Ecodesign for Sustainable Products Regulation*)³⁰ diretto ad estendere l'ambito di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile ad un novero di prodotti più ampio di quello a cui era inizialmente diretta. La stessa contempla, inoltre, la fissazione di requisiti minimi dei prodotti immessi sul mercato non solo per l'efficienza energetica ma, altresì, per la circolarità e la riduzione dell'impronta ambientale.

La nuova proposta di diritto europeo muove dal comprovato riconoscimento per cui il modo con cui un prodotto viene progettato determina fino all'80% del suo ciclo di vita e, al contempo, produce una riduzione del 10% del consumo annuo di energie dei prodotti interessati. In tale prospettiva la circolarità si configura sempre più come un processo industriale che innova e investe tutto il ciclo di vita del prodotto, specificamente quello della progettazione e del design.

La proposta è diretta ad evitare la frammentazione di regole già vigenti in alcuni Stati membri per introdurre una regolazione uniforme che investa non solo la progettazione ma anche la circolazione delle informazioni circa la sostenibilità ambientale dei prodotti, dotandoli di un passaporto digitale. La logica che muove tale nuova iniziativa è quella di trasformare in regola quella che prima era solo un'eccezione limitata ad alcune tipologie di prodotti e, al tempo stesso, nell'evitare distorsioni del mercato europeo derivanti da regolazioni differenziate.

Sempre per rafforzare la circolarità dei beni ci si propone di aggiungere, all'interno dell'etichettatura energetica³¹, anche informazioni supplementari circa la loro riparabilità in modo da focalizzare l'attenzione dei consumatori sulle prestazioni e sull'impronta ambientale dei prodotti e orientarli verso acquisti virtuosi. In tal modo, le certificazioni di prodotto, facendo leva sul rafforzamento della reputazione delle imprese verso i consumatori, favoriscono da parte delle imprese, anche il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità³².

Più volte evocata è l'intenzione della Commissione di transitare da un approccio volontario circa la produzione e la vendita di prodotti, circolari attra-

³⁰ Si veda la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Prodotti sostenibili: dall'eccezione alla regola*, COM (2022) 40 final.

³¹ Sul sistema di etichettatura energetica si veda Reg. (UE), 2017/1369.

³² Sul tema si rinvia a A. Benedetti, *Certezza pubblica e «certezze private»*. Poteri pubblici e certificazioni di mercato, Milano, 2011.

verso il rafforzamento del *green procurement*, all'introduzione di criteri e di regole sempre più vincolanti e generali.

Infine, all'affermazione della circolarità è diretta la diffusione di modelli di imprese circolari che siano fondati sulla logica dei prodotti come servizi (*product-as-a-service*), la condivisione fra pari e la produzione su richiesta. La diffusione di tali modelli imprenditoriali è diretta a generare valore senza accrescere l'uso delle risorse ma anzi rendendolo più efficiente; la stessa risponde ad una logica economica in base alla quale il profitto non discende più dal volume complessivo dei prodotti venduti ma semmai dalla loro durevolezza e riparabilità e, quindi, dalla durata del loro ciclo di vita. Tale iniziativa rafforza, per un versante, la direzione già intrapresa nella Strategia industriale europea del 2021 nel rendere l'industria europea protagonista dell'accrescimento della circolarità economica anche facendo leva sulla sua capacità d'innovazione. Per l'altro, consolida la strategia diretta a separare la crescita economica europea dall'utilizzo dell'energia e delle risorse promuovendone un utilizzo più efficiente.

La più recente strategia industriale europea dovrà infatti integrare gli obiettivi del Green Deal europeo con quelli dell'Agenda 2030, in modo coerente con l'obiettivo dell'Unione europea di realizzare «un'autonomia strategica aperta» dell'industria europea, che possa soddisfare anche le necessità di sostituzione dei materiali di origine fossile con biomateriali rinnovabili, riciclabili, prodotti da filiere sostenibili.

Quanto, infine, al nesso fra circolarità e neutralità climatica, nel settore industriale, a parte il miglioramento dell'efficienza energetica dei singoli processi, la riduzione della domanda di energia e di materiali ben può discendere dalla piena applicazione della logica della circolarità. Infatti, più un prodotto è durevole, riutilizzabile, riparabile e riciclabile, meno prodotti nuovi sono necessari, quindi minore sarà il dispendio di energia e più basso quello dell'estrazione di materie prime³³.

4. *Dalla responsabilità sociale d'impresa al dovere di diligenza sull'intera filiera*

Un'ulteriore iniziativa legislativa rivolta a coinvolgere le industrie europee e a renderle protagoniste attive della transizione ecologica è la proposta di direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, di recente proposta al Parlamento europeo dal Dipartimento della Commissione europea³⁴. L'iniziativa appare molto coerente con il ruolo centrale affidato all'industria europea

³³ Infatti, rappresenta un fattore di forte vulnerabilità del nostro Paese la forte dipendenza dalle importazioni dell'Italia, valutata indicativamente per il doppio in peso rispetto alle merci esportate, e dell'impronta ecologica stimata pari a 5,3 «Italie virtuali» per ogni abitante, con evidenti impatti sul resto del pianeta e sulle generazioni future.

³⁴ Si veda la Comunicazione COM (2022) 71 final.

nel disegno del Green New Deal nella costruzione di una società climaticamente neutra e in grado di conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030.

La logica cui è improntata quest'iniziativa è quella di rendere vincolanti molti obblighi di diligenza discendenti da Linee guida internazionali³⁵ che erano già osservati dalle industrie europee al fine di accrescere la propria competitività. Al tempo stesso, la stessa iniziativa legislativa appare integrare e interconnettersi con la recente direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità³⁶.

Tale nuova iniziativa sul dovere di diligenza è diretta ad impegnare la *governance* dei Consigli di amministrazione delle imprese, affinché mettano in atto processi coerenti lungo tutta la catena di valore, quindi anche presso i loro fornitori, e adottino misure per mitigare gli impatti negativi della loro attività sull'ambiente. Pertanto, i Consigli dovranno focalizzare la propria attenzione sugli obiettivi di sostenibilità e garantire che il loro modello di *business* sia compatibile e coerente con la transizione verso un'economia circolare e sostenibile. Al tempo stesso, le stesse società dovranno sottostare ad obblighi di implementazione di meccanismi di verifica e di eventuale sospensione di rapporti commerciali lungo la propria catena di valore se gli impatti sull'ambiente delle aziende che ne fanno parte saranno eccessivi³⁷.

Profili di criticità della responsabilità insita nel dovere di diligenza delle imprese possono rinvenirsi nei suoi limiti di applicazione in quanto esso investe specificamente solo i rapporti contrattuali mentre sarebbe più efficace se riguardasse anche il modo di adempiervi anche in funzione dei rischi conosciuti nella catena di approvvigionamento³⁸.

La nuova direttiva integra, peraltro, come sopra ricordato, la recente direttiva sulla comunicazione societaria in tema di sostenibilità approvata nel novembre 2022 dal Consiglio dell'UE³⁹. Trattasi di un'iniziativa diretta a colmare le lacu-

³⁵ In tal senso si veda Organizzazione Nazioni Unite «*Guiding Principles on Business and Human Rights Implementing the United Nations Protect, Respect and Remedy Framework*» 2011.

³⁶ Si veda in tal senso COM (2021) 189 final che rivede la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE e la direttiva 2006/43/CE e il reg. (UE) n. 537/2014. L'obbligo di comunicazione si estenderebbe a tutte le grandi società e, a partire dal 2026, alle società quotate sul mercato europeo, imporrebbe un audit sulle informazioni in materia di sostenibilità e rafforzerebbe la standardizzazione di informative sul tema della comunicazione societaria della sostenibilità esigendo dalla Comunicazione la definizione di principi in merito.

³⁷ Quanto al suo ambito di applicazione, la nuova direttiva dovrebbe riguardare le aziende con sede nell'Unione con più di 500 dipendenti e più di 150 euro di fatturato annuo ma anche le imprese con più di 250 dipendenti e più di 40 milioni di fatturato se operano in settori sensibili. Tuttavia, l'estensione dell'obbligo di diligenza lungo la catena di valore può investire anche le Piccole e Medie imprese che si collocano in tale direttrice.

³⁸ Come suggeriscono gli *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights UNGPs*.

³⁹ Sul tema si veda lo studio Astarea «La sostenibilità nella comunicazione d'impresa» del 28.01.2021

ne della disciplina europea in materia di comunicazione societaria di informazioni non finanziarie⁴⁰.

In base ad essa, le imprese saranno obbligate a pubblicare informazioni dettagliate in merito alle questioni di sostenibilità⁴¹.

In tal modo, i mercati finanziari potranno accedere ad informazioni in materia ambientale, sociale e di *governance* affidabili, pertinenti e comparabili affinché il capitale privato sia diretto al finanziamento della transizione verde e sociale. La divulgazione di informazioni sulla sostenibilità potrebbe infatti attrarre ulteriori investimenti e finanziamenti al fine di favorire la transizione verso un'economia sostenibile quale delineata nel Green New Deal.

Al tempo stesso la comunicazione societaria di tali informazioni gioverà anche ai consumatori, messi in grado di comparare dati attendibili sulla sostenibilità della produzione industriale.

Viene introdotto nella nuova disciplina anche l'obbligo di certificazione delle informazioni comunicate dalle imprese sulla sostenibilità e si prescrive una loro maggior accessibilità, imponendone la comunicazione in una specifica sezione delle relazioni sulla gestione delle imprese.

Rispetto alla disciplina precedente, relativa alla comunicazione delle informazioni societaria di natura non finanziaria, l'approccio utilizzato dalla nuova direttiva è sicuramente più sistemico e, quindi, più in grado di generare effetti sulla sostenibilità della produzione industriale.

In applicazione del principio di integrazione, in effetti, il modello di produzione industriale e, più nello specifico, il modo con cui questo gestisce i propri residui produttivi e, quindi, determina la misura della propria impronta sull'am-

⁴⁰ La Direttiva si applicherà in quattro fasi a partire dal 2024:

nel 2025, comunicazione sull'esercizio finanziario 2024 per le imprese già soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;

nel 2026, comunicazione sull'esercizio finanziario 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario;

nel 2027, comunicazione sull'esercizio finanziario 2026 per le PMI quotate (a eccezione delle microimprese), gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive;

nel 2029, comunicazione sull'esercizio finanziario 2028 per le imprese di paesi terzi che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'UE, se hanno almeno un'impresa figlia o una succursale nell'UE che supera determinate soglie.

⁴¹ Le nuove norme in materia di comunicazione sulla sostenibilità si applicheranno a tutte le grandi imprese e a tutte le società quotate in mercati regolamentati, ad eccezione delle microimprese quotate. Queste imprese sono anche responsabili della valutazione delle informazioni applicabile alle imprese figlie. Le norme si applicano anche alle PMI quotate, tenendo conto delle loro specificità. Per le PMI quotate sarà possibile una deroga («opt-out») durante un periodo transitorio, che le esenterà dall'applicazione della direttiva fino al 2028. Per quanto riguarda le imprese non europee, l'obbligo di presentare una relazione sulla sostenibilità si applica a tutte le imprese che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'UE e che hanno almeno un'impresa figlia o una succursale nell'UE che supera determinate soglie. Queste imprese devono fornire un'informativa sui loro impatti in materia ambientale, sociale e di *governance* («ESG») come indicato nella direttiva.

biente influisce anche sul benessere sociale dei consumatori e dei cittadini e, accrescendo la reputazione delle imprese, aumenta anche la crescita economica.

Le due direttive possiedono, in realtà, un approccio sinergico e interconnesso; la loro introduzione, in effetti, potrebbe accrescerne l'efficacia reciproca e attivare un cambiamento rilevante nel comportamento delle imprese rendendole realmente protagoniste attive del Green New Deal europeo.

La direttiva sul dovere di diligenza aggiunge l'obbligo delle imprese di adempiere agli obblighi della comunicazione societaria sulla sostenibilità al fine di individuare, di prevenire, di attenuare e di rendere conto dei danni esterni derivanti dagli impatti negativi della loro azione imprenditoriale sui diritti umani e l'ambiente. A sua volta, peraltro, la nuova direttiva sulla comunicazione societaria della sostenibilità impone alle imprese di divulgare i propri piani atti a garantire che il loro modello di *business* e la strategia aziendale da queste perseguita siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e il contrasto al *climate change* entro il limite di crescita del 1,5° stabilito dall'Accordo di Parigi del 2015.

La metodologia di intervento che le nuove direttive impongono di attivare permette, infatti, una convergenza di intenti e rafforza la capacità del sistema industriale europeo di ottenere gli obiettivi indicati dall'Unione. Un'adeguata raccolta di informazioni ai fini della comunicazione societaria richiederà, invero, l'attivazione di processi, il che sarà senz'altro correlato all'individuazione di loro possibili impatti negativi sull'ambiente, in modo coerente con l'obbligo di diligenza. Inoltre, la proposta di direttiva sulla diligenza investirà l'obbligo per le società di predisporre un piano, atto a garantire che il modello di *business* e la strategia aziendale perseguita sia coerente con la costruzione di un'economia circolare e con la strategia di contrasto al *climate change* attivata a partire dall'Accordo di Parigi del 2015, obiettivi comuni anche della direttiva sulla comunicazione societaria.

Entrambe le iniziative, infine, vertono sulle imprese come attrici propulsive della transizione ecologica rendendo più vincolanti e specifici gli obblighi che già gravavano su di esse sul versante della responsabilità sociale d'impresa verso i consumatori grazie alla disciplina già in vigore⁴².

5. *La transizione verso la circolarità economica e la governance europea del processo*

Come sopra evidenziato, l'influenza dei fattori geopolitici, aggravati dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha imposto all'Unione europea non solo un consolidamento ma anche un'accelerazione della strategia industriale

⁴² Sulla disciplina previgente sulla responsabilità sociale d'impresa sia consentito il rinvio a M. Cocconi, *La regolazione dell'economia circolare*, cit., 92 ss.

europea diretta all'accrescimento della circolarità economica e alla transizione energetica verso le fonti rinnovabili come fattori determinanti del modello di crescita europea auspicato dalla Commissione⁴³.

La necessità e l'urgenza di promuovere la transizione verso la circolarità economica sono state ribadite dalla Commissione europea, di recente, anche nelle raccomandazioni del Pacchetto di primavera del semestre europeo del 23 maggio 2022. L'aumento delle soluzioni circolari e innovative, in effetti, oltre a migliorare la disponibilità di materie prime, contribuirà, in effetti, a diminuire la stessa domanda di energia e, quindi, a rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione sia sul fronte dell'approvvigionamento di materie prime che di quello dell'energia.

La stessa transizione, tuttavia, andrà inevitabilmente affiancata ad una strategia di revisione dei modi di approvvigionamento delle materie prime, in particolare di quelle necessarie per la transizione ecologica e quella digitale, come le terre rare, promuovendo anche misure per favorire l'estrazione e la lavorazione di queste materie prime all'interno dell'Unione europea.

Il metodo della transizione verso la circolarità evidenzia, in questa fase, il passaggio da strumenti di orientamento del mercato a regole sempre più generali e vincolanti, affidate ad una *governance* in cui tende a prevalere l'anima sovranazionale attraverso un rafforzamento del ruolo della Commissione e, più in generale, dell'intervento dei poteri pubblici che si esplica anche attraverso rinnovate forme di pianificazione. Tale intervento sospinge lo svolgersi della concorrenza nel mercato ad includere e a perseguire con efficienza, attraverso la messa a disposizione di investimenti pubblici sostenibili, gli obiettivi di sostenibilità del Green New Deal.

In tale nuovo contesto, com'è stato evidenziato, dalla dimensione della sostenibilità può discendere il criterio di selezione e, dunque, di ammissibilità del sostegno, all'interno del mercato concorrenziale, fra attività ecosostenibili e attività ulteriori⁴⁴. Accanto ed in sinergia con le istituzioni europee gli attori e i protagonisti della transizione saranno l'industria europea, il cui ruolo propulsivo sarà affidato alla sua capacità d'innovazione del modello di produzione industriale e al rispetto dei doveri di diligenza e di comunicazione societaria sulla sostenibilità e alla responsabilità dei consumatori sulle scelte di acquisto. Sarà inoltre necessario un rafforzamento della capacità delle amministrazioni pubbliche di risponde-

⁴³ Come peraltro ribadito, in sintesi, dalla Commissione europea nella *Comunicazione verso un'economia verde, digitale e resiliente: il modello di crescita europeo del 2 marzo 2022*, Bruxelles, 2.3.2022 COM(2022) 83 final.

⁴⁴ In tal senso si veda C. Ammanati, cit., 11. La definizione di attività ecosostenibile, riconducibile per lo più al fatto di non arrecare «un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali», è contenuta nel regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 *relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088*.

re alle sfide della transizione ecologica, affinando capacità di visione, progettualità e conseguimento efficace delle soluzioni.

L'accrescimento della circolarità economica permetterà, in sintesi, di perseguire gli obiettivi di sostenibilità contemplati dal Green New Deal rendendo al tempo stesso la crescita europea più resiliente rispetto alle perturbazioni delle catene globali integrate del valore. Si creeranno inoltre nuove opportunità occupazionali e, al tempo stesso, una riduzione dei costi per i consumatori. La sussistenza di una stretta sinergia con la ricaduta sociale del nuovo modello di crescita europeo è infatti uno dei tasselli irrinunciabili del disegno complessivo.

In tal modo l'Unione europea mira ad uscire dalla logica emergenziale a vantaggio del recupero di un approccio sistemico di lungo-medio termine diretto a costruire modelli di produzione e di consumo resilienti e meno vulnerabili rispetto alle crisi future, con una visione che si colloca dunque in un orizzonte più esteso rispetto all'attuale periodo di crisi geo-politica.

Infatti, in parallelo al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, affidato dal Green New Deal al meccanismo del coordinamento macro-economico degli Stati membri del semestre europeo, l'Unione Europea ha anche adottato l'8° Piano d'azione per l'ambiente (PAA) 2021-2030. Tale Piano inquadra gli stessi obiettivi, in maniera sistemica, in una traiettoria temporale più lunga del Green Deal europeo, il cui termine è legato al mandato 2019-2024 della Commissione e del Parlamento in carica.

Monica Cocconi - Abstract

La transizione europea verso la circolarità economica nel nuovo quadro geopolitico

Lo scritto analizza l'evoluzione della strategia industriale europea, soprattutto nel suo ruolo diretto a favorire la transizione verso la circolarità economica, alla luce dell'attuale quadro geopolitico. Di tale strategia fa emergere attori, metodi, *governance* e obiettivi, e perviene alla conclusione per cui si assiste ad un consolidamento e ad un'accelerazione della strategia precedente, iniziata nel 2021, proiettata in un orizzonte più esteso di quello delineato dal Green New Deal.

European transition to economic circularity in the new geopolitical framework

The paper analyzes the evolution of European industrial strategy, especially in its role aimed at promoting the transition towards economic circularity, in the light of the current geopolitical framework. This strategy brings out actors, methods, governance and objectives, and comes to the conclusion that we are witnessing a consolidation and acceleration of the previous strategy, projected into a broader horizon than that outlined by the Green New Deal.